

NOTA

Con la pronuncia in commento, il Gup del Tribunale di Bergamo ha disposto, nei confronti di tutti gli imputati, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui all'art. 256, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 152/2006, essendo le ultime condotte poste in essere dagli imputati "cessate" a fine 2007. Il provvedimento affronta l'interessante e dibattuta - tanto da essere stata oggetto di ricorso in Cassazione da parte del PM - tematica della natura delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd. e riflette il carattere problematico intrinseco al punto di vista prescelto per la disamina dell'argomento. Nella fattispecie, la questione viene risolta dal Gup e, pertanto, determinato il momento di decorrenza della prescrizione, a partire dal compimento della condotta («attività di») posta in essere ovvero dalla sua cessazione. Da un lato, le ipotesi di gestione illecita di rifiuti commesse in assenza o in violazione dell'autorizzazione (art. 256, commi 1 e 4) e di deposito incontrollato implicherebbero singole condotte episodiche, da considerarsi atomisticamente con immediata decorrenza del termine prescrizione. Dall'altro, l'ipotesi di discarica abusiva (art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd.) sarebbe costruita intorno ai concetti di «realizzazione» e «gestione» che, al contrario, alluderebbero a una dimensione di attività economica organizzata nel tempo non suscettibile di essere considerata come accadimento puntuale, ma che, tuttavia, sarebbe pur sempre legata all'esercizio in concreto di una qualche attività, con la conseguenza che il termine prescrizione vedrebbe posticipato il proprio momento iniziale al compimento dell'ultima attività posta in essere. Al medesimo risultato si perviene, peraltro, analizzando la questione dell'offesa al bene giuridico tutelato e, quindi, discutendo di reato permanente o meno. Solo in relazione

alla fattispecie di discarica abusiva di rifiuti sarebbe possibile parlare di un'offesa al bene giuridico tutelato perdurante poiché connessa al degrado della matrice ambiente provocato. Di conseguenza, solo in questa ipotesi il periodo di prescrizione sarebbe caratterizzato da un termine iniziale «mobile» suscettibile di spostarsi in avanti sino al sequestro del bene, all'ultimo conferimento di rifiuti ovvero alla pronuncia della sentenza di primo grado nonché al recupero dei materiali illecitamente conferiti. Diversamente, nelle ipotesi di gestione illecita di rifiuti - che si configurano quali reati di mera condotta - l'offesa al bene giuridico tutelato (il corretto funzionamento della pubblica amministrazione) si esaurirebbe con la realizzazione della prima condotta di gestione trasporto, recupero, ecc. di rifiuti, con conseguente immediato inizio di decorrenza del termine di prescrizione.



Rifiuti e adulterazione acque

GUP Tribunale di Milano,
27 giugno 2014, n. 1789, Nunnari

Rifiuti - Bonifica - Adulterazione delle acque ex art. 440 c.p. - Elementi costitutivi del reato - Insussistenza

Il reato di adulterazione dolosa delle acque di cui all'art. 440, c.p., contempla la modificazione delle sostanze/acque, non realizzabile senza l'intervento dell'uomo, che si dispiega con l'immissione di elementi idonei ad alterarne la composizione. Questa adulterazione deve essere tale da generare un pericolo per la salute della collettività. La condotta penale illecita deve, quindi, essere causalmente collegata alla produzione del pericolo per la collettività, che deve sussistere in concreto e che non richiede necessariamente l'uso effettivo delle acque, bensì la potenziale utilizzabilità delle stesse per il consumo umano.

NOTA

Con la sentenza 25 maggio 2014, n. 1789, il GUP presso il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere, per non sussistere il fatto, nei confronti di tutti gli imputati in relazione al reato di cui all'art. 440 c.p. (adulterazione delle acque). Il processo trae origine dalla contestazione di adulterazione delle acque di falda che sarebbe stata commessa all'esito, tra l'altro, dell'omessa e/o incompleta bonifica dei terreni di un'area nella città di Milano. Il Giudice, nel delineare puntualmente il contenuto degli elementi costitutivi dell'illecito, in particolare con riguardo all'apporto modificativo offerto dall'uomo (eventuale compatibilità delle condot-

te omissive) all'idoneità lesiva di questo apporto (pericolo in concreto per la salute della collettività) e all'oggetto materiale dell'adulterazione (acque potenzialmente destinate al consumo umano), ha escluso la configurabilità nel caso di specie dell'illecito. Infatti, da un lato, la condotta di adulterazione delle acque allude ad attività positive ovvero commissive che male si conciliano con condotte di natura meramente omissiva, le quali ultime, peraltro, non vengono nel caso in esame nemmeno descritte. Dall'altro, l'adulterazione prodotta non riguarda direttamente il bene «acque destinate al consumo umano», bensì il terreno interessato dalle opere di scavo e di «bonifica», la cui modificazione avrebbe poi cagionato, in via indiretta, l'adulterazione delle acque. ■